


1222 • 2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Prolusione
Marco Mascia

**“Uscire dalla crisi: la bussola dei
diritti e delle responsabilità”**

Inaugurazione 799° anno accademico
Venerdì 16 aprile 2021, Aula Magna “Galileo Galilei”

Prima di ogni altra considerazione vorrei riflettere con voi su alcune date.

Sul piano internazionale i diritti umani sono stati messi al centro del mondo all'indomani della Seconda guerra mondiale con alcuni strumenti giuridici.

La *Carta delle Nazioni Unite*, adottata dalla Conferenza di San Francisco il 24 ottobre 1945, è il primo accordo giuridico internazionale nella storia dei trattati a enunciare il principio del rispetto dei diritti umani insieme ai principi di autodeterminazione dei popoli, il divieto della minaccia e dell'uso della forza per la risoluzione delle controversie internazionali e la cooperazione internazionale. L'ONU sorge come risposta ai conflitti mondiali e quindi come tentativo di pace positiva, cioè di costruzione di un ordine internazionale informato al paradigma della cooperazione multilaterale.

Pochi anni dopo, è il 9 dicembre 1948, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta la *Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio*. Per la prima volta la comunità internazionale dichiara il genocidio un crimine di diritto internazionale.

Il giorno dopo, 10 dicembre 1948, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta quello che possiamo considerare l'atto fondativo del (nuovo) diritto internazionale dei diritti umani: la *Dichiarazione universale dei diritti umani*. La Dichiarazione avrà un impatto fondamentale anche sulla formazione delle norme costituzionali sia degli stati che uscivano sconfitti dalla Seconda guerra mondia-

le sia degli stati che ottenevano l'indipendenza politica nel quadro del processo di decolonizzazione.

In Europa il dibattito sul futuro assetto dell'ordine europeo è animato da politici, intellettuali, poeti, imprenditori, sindacalisti, autorità religiose. Al Congresso dell'Aja dei movimenti europei che si svolge nel maggio del 1948 partecipano importanti personalità politiche del tempo: Konrad Adenauer, Winston Churchill, Walter Hallstein, Harold Macmillan, François Mitterrand, Paul-Henri Spaak, Albert Coppé, Altiero Spinelli. Tra gli italiani presenti si ricordano Alcide De Gasperi, Adriano Olivetti, Ignazio Silone, Salvatore Quasimodo, Giuseppe Ungaretti, Bruno Visentini, Enzo Giaccherò, Ernesto Rossi, Aldo Garosci e Luciano Bolis. Le ricadute di quella che possiamo considerare una sorta di assemblea costituente per l'Europa furono immediate. Un anno dopo, nel maggio del 1949, viene firmato a Londra il *Trattato che istituisce il Consiglio d'Europa*, con lo scopo di favorire il progresso economico e sociale mediante la tutela e lo sviluppo dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Per iniziativa di questa nuova organizzazione europea, il 4 novembre 1950 viene firmata a Roma la *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, che darà vita al primo sistema giurisdizionale di protezione dei diritti umani: la Corte europea dei diritti umani. Questa fase si chiude nel 1951 quando, per iniziativa del ministro degli esteri francese Robert Schuman, viene firmato a Parigi il *Trattato istitutivo della CECA*, nel cui preambolo si afferma che “la pace mondiale può essere salvaguardata soltanto con sforzi commisurati ai pericoli che la minacciano”.

Nello stesso periodo, in Europa si approvano nuove carte costituzionali, con una prima, ampia parte che riconosce i diritti fondamentali della persona. Significative sono la Costituzione della Repubblica italiana approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947 e la legge fondamentale della Repubblica federale tedesca promulgata il 23 maggio 1949.

Il riconoscimento giuridico dei diritti umani è la più grande conquista cui l'umanità è pervenuta nel secolo XX durante il quale sono avvenute le più san-

guinose guerre della storia, genocidi, olocausto, gulag, pulizia etnica, l'impiego della bomba atomica e l'attacco all'ambiente naturale. È la "bussola" che deve orientare la produzione normativa e le politiche pubbliche a qualsiasi livello di governance.

La forza innovativa di questo nuovo diritto internazionale si basa su alcuni principi fondamentali che lo informano.

I diritti umani sono innati, quindi *inviolabili e inalienabili*. Ineriscono alla dignità della persona. Diventano diritto positivo in virtù del loro riconoscimento, non della loro attribuzione. L'art. 1 della Dichiarazione universale esplicita, senza mezzi termini, qual è il fondamento dei diritti della persona: "Tutti gli esseri umani *nascono* liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza". Amartya Sen, nostro laureato ad honorem in Scienze politiche (1998), ha scritto: i diritti umani sono "parents of law" non "son of law".

Il principio del rispetto della *dignità umana* viene posto quale valore fondativo dell'ordinamento mondiale e di qualsiasi altro ordinamento a qualsiasi livello. Nel Preambolo della Dichiarazione universale si afferma che "il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, eguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo". Dunque, l'esercizio della sovranità degli stati deve essere strumentale al rispetto del principio della dignità umana.

I diritti umani sono *universali* perché ineriscono alla persona umana. Ciascun essere umano nasce con un corredo di diritti fondamentali. Possiamo parlare di una universalità logica: un diritto umano non è tale se non è universale (Papisca 2018). Ma c'è anche una universalità reale. I rappresentanti di popoli e culture diverse da quella occidentale hanno contribuito e stanno contribuendo al loro riconoscimento giuridico internazionale in seno alle Nazioni Unite, con speciale attenzione ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti collettivi pace, sviluppo, ambiente. Ma c'è anche una universalizzazione reale "sul campo" che

è rappresentata dai gruppi di volontariato, dalle organizzazioni non governative, dai movimenti sociali, dagli esperti delle organizzazioni internazionali e da tutti i difensori dei diritti umani che operano in ogni parte del mondo per promuovere e proteggere i diritti umani, per dare voce a chi non ha voce. Quanto più il mondo è segnato da interdipendenza e si globalizza, tanto più estesamente si rivendicano i diritti fondamentali della persona.

I diritti umani, tutti i diritti umani - civili, politici, economici, sociali, culturali – sono interdipendenti e indivisibili. Questo principio comporta che il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto all'educazione abbiano le stesse possibilità di garanzia-soddisfacimento del diritto alla libertà di associazione, del diritto a non essere molestato per le proprie opinioni, del diritto a un processo equo, essendo tutti diritti fondamentali. Ne discende che lo stato democratico non può non essere stato di diritto e stato sociale allo stesso tempo. Per realizzare i diritti fondamentali non bastano dunque la legge e la sentenza giudiziaria, ma occorrono anche politiche pubbliche e mobilitazione di risorse finanziarie.

L'art. 29 della Dichiarazione universale dei diritti umani introduce un altro principio fondamentale, quello della *responsabilità*: "Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità". Dunque, diritti ma anche responsabilità. Dove responsabilità non significa soltanto rispettare le regole e adempiere ai propri doveri, significa soprattutto agire in prima persona e collettivamente per dare concreta attuazione ai principi costituzionali e universali di libertà, uguaglianza, giustizia, fratellanza. In altre parole, responsabilità significa cittadinanza agita, non subita.

Nell'era dell'internazionalizzazione dei diritti umani, ci ricorda Antonio Papisca, assume piena visibilità la cittadinanza universale, che coincide con lo statuto giuridico di persona umana internazionalmente riconosciuto e si apre all'innesto in essa delle cittadinanze nazionali. Perché l'innesto sia vitale occorre una trasformazione delle tradizionali cittadinanze, concepite nell'ottica dell'esclu-

sione, per condividere la *ratio* egualitaria e inclusiva della cittadinanza universale (Papisca 2013).

Alla luce di questi principi e norme internazionali, i diritti umani cessano di essere una questione interna agli stati, fuoriescono dalla *domestic jurisdiction* e diventano una questione di rilievo internazionale. Significativo al riguardo è quanto contenuto nella Dichiarazione “sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani internazionalmente riconosciuti”, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1998 e conosciuta come la Magna Charta degli “human rights defenders”. L’art. 1 proclama: “Tutti hanno il diritto, individualmente e in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale”. C’è qui la legittimazione per individui, associazioni e comunità locali ad agire dentro e oltre i confini nazionali per promuovere e difendere i diritti umani.

In virtù della internazionalizzazione dei diritti umani lo spazio costituzionale dei diritti umani si è dilatato dalla sfera giuridica interna alla sfera giuridica mondiale. Oggi disponiamo già della prima parte di quella che un giorno sarà la Costituzione mondiale (Papisca 2011). Insomma, la logica dei diritti umani è la logica dei fini che predilige ciò che non è confine. Dunque, è la logica dell’inclusione.

Il riferimento ai “valori umani” nella politica internazionale è dunque oggi legittimato dallo stesso diritto internazionale. È questo che pone, in termini di obbligo giuridico, la rifinalizzazione dei comportamenti, delle politiche e delle istituzioni a livello locale, nazionale e internazionale.

Papa Francesco nell’Enciclica *Fratelli Tutti* scrive che compito delle Nazioni Unite è quello di promuovere la “sovranità del diritto” e di assicurare il “dominio incontrastato del diritto come proposto dalla Carta delle Nazioni Unite, vera norma giuridica fondamentale”.

Con l'avvenuto riconoscimento giuridico dei diritti umani principi di etica umana sono stati inoculati nel cuore degli ordinamenti interni degli stati e dell'ordinamento internazionale generale, consacrando la soggettività originaria dell'essere umano. Quello dei diritti umani è un diritto per la vita e per la pace. È un diritto che, anche nell'analisi scientifica, costringe a fare i conti con i principi di etica universale (Papisca 2011, p. 13 e 19).

Questo nuovo diritto internazionale, che assegna obiettivi e impone limiti alla politica interna e a quella sovranazionale, costituisce un dato rilevante per l'analisi politologica, quindi non ignorabile nel procedere correttamente nell'analisi scientifico-empirica. È utile a calibrare quella corretta "relazione al valore" che ogni politologo non può non avere.

Lo scienziato della medicina parte dall'assunto che la malattia che deve diagnosticare è male e che sua responsabilità "scientifica", oltre che deontologica, è contribuire a debellarla. Allo stesso modo, il procedere scientifico del politologo che analizza il sistema della politica internazionale la cui logica strutturale è quella della violenza bellica, non può non essere diverso da quello dello scienziato della medicina.

In altre parole, se la guerra e le violazioni dei diritti umani rappresentano la malattia e dunque il male, perché distruggono la vita e infliggono sofferenze alle persone e alle comunità umane, e se lavorare e studiare per la pace rappresenta la cura, dunque il bene perché è garanzia di vita, allora la deontologia dello studioso del sistema delle relazioni internazionali non può non essere la stessa del medico, in particolare dell'oncologo.

Stabilire che ipotizzare percorsi idonei per debellare il male, ovvero la guerra e le violazioni dei diritti umani, spetti soltanto ai decisori politici è come dire che l'oncologo deve limitarsi a "leggere" il cancro demandando all'Unità sanitaria locale il compito di "scoprire" vaccini e farmaci!

Con questa premessa che è epistemologica e metodologica oltre che di buon senso comune, l'uscita da una crisi che è sistemica e che è allo stesso tempo economica, sociale, sanitaria, ambientale, climatica, di leadership, di government e di visione strategica è possibile soltanto mettendo al centro i diritti umani internazionalmente riconosciuti. Un paradigma etico-giuridico, meno arbitrario di altri, che pone la persona umana al centro e che ha il carattere dell'universalità.

Così come i diritti umani sono stati i protagonisti della storia dopo la Seconda guerra mondiale nella costruzione del nuovo ordine internazionale, devono tornare a essere protagonisti oggi. Con la differenza che non si parte da zero. Disponiamo di istituzioni e di un corpus organico di norme di *ius positum* interno e internazionale che allora erano nella fase nascente.

In presenza di minacce globali, anche i confini della sicurezza si sono dilatati. A causa degli effetti che l'interdipendenza planetaria produce all'interno degli stati (in particolare, difficoltà di government) i problemi della sicurezza economica, sociale, sanitaria e ambientale hanno assunto una posizione prioritaria rispetto a quelli della sicurezza politico-militare.

La sostenibilità scientifica del tradizionale (statocentrico) concetto di sicurezza nazionale inteso come la capacità di uno stato di tutelare i propri interessi nazionali con ogni mezzo e in qualsiasi parte del mondo è oggi definitivamente messo in discussione.

La tendenza è ad allargare lo "spazio" della sicurezza da nazionale a internazionale, da individuale a collettivo, a concepirla come multidimensionale e a renderla funzionale al soddisfacimento dei bisogni umani, assunti come esigenze prioritarie rispetto a quelle degli stati.

Nel cantiere universale delle Nazioni Unite è stato elaborato il concetto di "human security" che significa "protezione da minacce croniche quali denutrizione, malattie e repressione. Significa protezione da gravi e improvvise lacerazioni

nelle strutture della vita quotidiana”. Significa anche “stato di diritto e protezione dal potere arbitrario dello stato” (UNDP 1994).

La nozione di “human security” fa perno sul duplice concetto di “protezione” e “empowerment”. La protezione si riferisce alla presenza di istituzioni, norme, politiche e meccanismi capaci di rispondere ai pericoli che minacciano la vita delle persone. L’empowerment è invece inteso come un processo di sviluppo delle potenzialità degli individui affinché possano partecipare attivamente alle scelte che riguardano la collettività. La sfida è quella di passare “dalla sicurezza dei confini alla vita della gente dentro e oltre quei confini” (Commission on Human Security 2003).

Per uscire da una crisi che ha trovato terreno fertile nel tipo di società e di sviluppo economico che abbiamo costruito, ma anche in governanti che pur allertati per affrontare sfide che da tempo erano state previste, non hanno colpevolmente agito (GPMB/WTO 2019; Snowden 2019), l’attenzione deve essere posta sui sistemi di government e di governance e sulla loro leadership.

Il diritto internazionale dei diritti umani, insieme con il principio di sussidiarietà, è la bussola con cui procedere a devolvere e distribuire funzioni e strutture di statualità irenica e democratica lungo una scala che ha come polo iniziale la città e la regione, come polo intermedio lo stato, come polo terminale le istituzioni sopranazionali.

La promozione e la tutela dei diritti umani si realizzano lungo un continuum di ruoli che collegano fra loro una pluralità di sistemi di government e di governance, dal quartiere e dalla città fino alle grandi organizzazioni internazionali multilaterali. Il principio di sussidiarietà consente di evitare che le decisioni si concentrino su di un solo livello di potere; mentre la multi-level governance garantisce che le politiche vengano elaborate e applicate al livello più appropriato. Il rispetto del principio di sussidiarietà e la multi-level governance sono due aspetti indissociabili: il primo riguarda le competenze dei diversi livelli di

potere, il secondo pone l'accento sulla loro interazione (Comitato europeo delle Regioni 2009).

Ma è lo stato ad avere la responsabilità primaria di promuovere e proteggere i diritti umani. La crisi del coronavirus è la goccia che ha fatto traboccare il vaso della crisi della statualità nella sua tradizionale forma nazionale, sovrana, armata, confinaria. Gli stati hanno mostrato di non aver più tutte le capacità che sono necessarie per governare i processi (strutturali) di mutamento in atto e per rispondere alla loro stessa ragion d'essere: la vita e il benessere delle persone. Così come lo sviluppo deve essere "sostenibile", anche la forma dello stato deve essere declinata secondo i principi di "sostenibilità" (Papisca 1994).

Statualità sostenibile significa adeguare la legislazione e le politiche pubbliche agli standard internazionali nel campo dei diritti umani, ridurre le spese militari per investire in ricerca, formazione e innovazione, riconoscere le organizzazioni di società civile come "infrastruttura democratica", salvaguardare e valorizzare l'ambiente e i beni artistici e culturali, sostenere processi di integrazione sopranazionale anche nel settore della sicurezza, istituzionalizzare i "Corpi Civili di Pace", (come previsto per l'Italia dalla legge 21 luglio 2016, n. 145 "Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali"), creare le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani, realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile enunciati nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Di fronte a una pandemia, statualità sostenibile significa anche dare corretta attuazione al principio di sussidiarietà. Le decisioni devono essere prese a livello di governo che, come dice il Trattato di Lisbona, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, è in grado più di altri di garantire il pieno soddisfacimento dei bisogni vitali e dei diritti fondamentali delle persone. E questo livello non può che essere nazionale e sopranazionale allo stesso tempo.

Alla crisi della statualità si accompagna la crisi della pratica della democrazia a causa della ristrettezza dello spazio (nazionale) in cui è stata finora circoscritta la sua esperienza. La democrazia soltanto interna ai sistemi politici naziona-

li è insufficiente se le grandi decisioni si prendono, palesemente e non, al di fuori del singolo stato. È pertanto al sistema della politica internazionale che l'esperienza della democrazia deve essere estesa soprattutto se vogliamo superare quella inadeguatezza, qualitativa e di capacità di prestazione, che caratterizza il sistema dell'organizzazione internazionale multilaterale.

La salute è un bene pubblico globale e, in quanto tale, deve essere tutelata anche da istituzioni che siano in corretto rapporto di scala con l'ordine di grandezza delle esigenze di gestione di tale bene. Oggi più che mai c'è bisogno di cooperazione e solidarietà internazionale. Urge rilanciare, potenziare e democratizzare l'intero sistema dell'organizzazione internazionale multilaterale. C'è bisogno di un multilateralismo rinnovato, ovvero efficace e democratico.

L'esistenza di molteplici reti transnazionali, organizzate e non, di società civile globale, da un lato, e di un complesso sistema, mondiale e regionale, di organizzazioni intergovernative, dall'altro, dà una risposta concreta al quesito del *chi* (soggetti) e del *dove* (sedi istituzionali) della democrazia internazionale correttamente intesa.

Democratizzare le istituzioni internazionali non solo è oggi una possibilità reale ma è anche variabile indipendente, cioè fattore causativo e condizionante, rispetto ai processi di pacificazione e alle politiche di sviluppo umano e di sicurezza umana. La democrazia internazionale indica la via istituzionale, giuridica, nonviolenta alla pace.

La crisi del coronavirus ha reso ancora più evidente la grave crisi di leadership a tutti i livelli di governance che segna inesorabilmente il tempo che stiamo vivendo. Come ha scritto Amnesty International nel suo ultimo Rapporto sulla violazione dei diritti umani nel mondo "nel 2020, una leadership eccezionale non è emersa da potere, privilegio o profitti. È arrivata invece da infermiere e infermieri, dottoresse e dottori, operatrici e operatori sanitari in prima linea nei servizi per salvare vite umane. Da coloro che si sono presi cura delle persone anziane. Da personale tecnico, scienziate e scienziati che hanno realizzato milioni

di test ed esperimenti, alla ricerca frenetica dei vaccini. Da coloro che, spesso relegati proprio in fondo della scala dei redditi, hanno lavorato per fornire cibo a tutti noi; (...)”.

C'è una responsabilità delle *Transnational Corporations* (TCs). Come noto queste imprese tendono a sottrarsi a varie forme di controllo sia nazionale che inter-nazionale. All'interno degli stati rivendicano la loro natura transnazionale. Nei rapporti internazionali rivendicano il loro formale status infranazionale. Le attività delle TCs sono oggetto di forte contestazione per il fatto che tali attività spesso violano le norme del diritto internazionale dei diritti umani. Non c'è un adeguato sistema internazionale di garanzia. Le TCs sfruttano le lacune normative per agire libere da lacci e laccioli al solo scopo di massimizzare i loro profitti.

L'ONU è da lungo tempo impegnata nell'elaborazione di codici di condotta per le TCs. La questione rientra nell'*item* “business and human rights” ed è affrontata alla luce di tre principi fondamentali: il dovere degli stati di proteggere i diritti umani, la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani, e l'accesso delle vittime di violazioni dei diritti umani da parte delle imprese a efficaci procedure di tutela.

Dopo anni di lavoro, il Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato nel 2011 dei “principi guida” su imprese e diritti umani. Nel preambolo si afferma che “nulla in questi principi dovrebbe essere letto come la creazione di nuovi obblighi di diritto internazionale”. Un'occasione perduta!

Gli stati non hanno più alibi. Devono farsi promotori nel quadro delle Nazioni Unite di un accordo giuridico internazionale che stabilisca il dovere delle TCs di promuovere, rispettare e tutelare i diritti umani internazionalmente riconosciuti, compresi i diritti dei popoli indigeni e degli altri gruppi vulnerabili.

Questo accordo dovrebbe prevedere anche la liberalizzazione dei brevetti come auspicato dal premio Nobel per la pace Muhammad Yunus e come recentemente proposto da alcuni paesi al Consiglio per gli Aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Trips) nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Rendere il vaccino un bene senza brevetto significa tutelare il diritto fondamentale alla vita.

C'è una responsabilità degli enti locali. L'ente locale, essendo più vicino di altre istituzioni pubbliche alla vita delle persone e ai loro bisogni vitali, ha una responsabilità di proteggere i diritti umani e perseguire obiettivi di pace positiva. Le comunità locali si trovano a dover fronteggiare, senza la tradizionale schermatura delle istituzioni centrali degli stati, gli effetti fortemente asimmetrici dei processi di globalizzazione. Un indicatore tanto significativo quanto drammatico è rappresentato dalla crescente conflittualità locale quale conseguenza di una molteplicità di crisi globali. Dato che l'ente locale deve affrontare, direttamente, problemi che sono di ordine mondiale e che richiedono soluzioni globali, ne deriva che l'ente locale è pienamente legittimato a interagire con attori trans- e sopra-nazionali nel quadro di un'architettura di governance multilivello e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

I Diritti umani interpellano non soltanto l'agenda politica, ma anche le agenzie educative e, in primis, la scuola e l'università il cui compito primario è quello di formare una leadership politica, amministrativa ed economica con le competenze necessarie a proteggere e promuovere i diritti umani dalla città all'ONU.

Il ruolo dell'Università di Padova è stato pionieristico coerentemente con il nostro glorioso motto "Universa Universis Patavina Libertas". È tra le prime al mondo a istituire un Centro per i diritti umani (era il 1982), è all'origine del Global Campus of Human Rights che oggi riunisce 100 università da tutti i continenti e gestisce sei master regionali sui diritti umani e la democratizzazione rispetti-

vamente in Europa, nei Balcani, in America latina, in Asia, nel Mediterraneo e nel Caucaso, ha attivato nel Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali un 3+2+3, ovvero una laurea triennale, una laurea magistrale e un dottorato di ricerca sui diritti umani, ospita dal 1999 sulla base di un accordo con l'UNESCO la Cattedra UNESCO Diritti umani, democrazia e pace, pubblica l'Annuario italiano dei diritti umani. Più di recente ha istituito il Centro di Ateneo per la disabilità e l'inclusione, il Centro di Ateneo Elena Cornaro per i saperi, le culture, e le politiche di genere e ha attivato due progetti innovativi quello sulla "didattica inclusiva" e quello su "inclusione e disabilità psichiatriche". Il nostro Ateneo ha attivato il General Course "Diritti umani e inclusione" e il General Course "Generi, saperi e giustizia sociale". L'Università di Padova ha promosso e guida, insieme con l'Università di Trento, la sezione italiana del network internazionale Scholars at Risk ed è parte attiva nella Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (2015), nella Rete delle Università per la Pace (2020) entrambe create dalla CRUI, nonché nel Coordinamento delle Università del Triveneto per l'Inclusione. Fa parte del progetto University Corridors for Refugees (UNICORE) e ha aderito al Manifesto dell'Università Inclusiva lanciato dallo UNHCR nel 2019. Potrei andare avanti... ma il tempo non lo consente. Quanto richiamato dice molto della magnitudine delle iniziative messe in campo dal nostro Ateneo alla vigilia del suo 800° compleanno. Ma significativo è anche l'impatto che questo impegno accademico ha avuto sulle istituzioni del nostro territorio.

La Regione del Veneto è la prima in Italia a dotarsi di una legge per la promozione della pace e dei diritti umani (1988) che sarà da esempio per tutte le altre regioni italiane. Tra i suoi organi "costituzionali" c'è il Garante dei diritti della persona. Il Comune di Padova ha nel suo Statuto la norma "pace diritti umani" in virtù della quale ha istituito un apposito ufficio e ha dichiarato la città di Padova "città rifugio" per accogliere difensori dei diritti umani.

In questa rapida ricostruzione non possiamo dimenticare il grande lavoro di solidarietà svolto dai cittadini e dalla società civile durante la pandemia a Padova "Capitale Europea del Volontariato", in particolare dal Centro Servizi Volontariato e dal Centro Veneto Progetti Donna/Centro Antiviolenza.

In Italia si è sostenuti in questo percorso dal fatto che le norme internazionali sui diritti umani si saldano con le pertinenti norme della Costituzione della Repubblica italiana e con la norma “pace diritti umani” inclusa in migliaia di statuti comunali e in numerose leggi regionali.

Si saldano anche con l’art. 1 punto 2 dello Statuto del nostro Ateneo: “L’Università, in conformità ai principi della Costituzione e alla propria tradizione che data dal 1222 ed è riassunta nel motto “*Universa Universis Patavina Libertas*”, afferma il proprio carattere pluralistico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione basata su motivazioni di carattere ideologico, religioso, politico, economico o fisico. Essa promuove l’elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell’ambiente e la solidarietà internazionale”.

Altiero Spinelli, nostro laureato ad honorem in Scienze politiche, con queste parole, che tornano oggi di grande attualità, così conclude il Manifesto di Ventotene: “*Oggi è il momento in cui bisogna saper gettare via vecchi fardelli divenuti ingombranti, tenersi pronti al nuovo che sopraggiunge, così diverso da tutto quello che si era immaginato, scartare gli inetti e suscitare nuove energie fra i giovani. Oggi si cercano e si incontrano, cominciando a tessere la trama del futuro, coloro che hanno scorto i motivi dell’attuale crisi della civiltà europea. La via da percorrere non è facile, né sicura. Ma deve essere percorsa, e lo sarà!*”

Bibliografia

Amnesty International (2021) Report 2020-2021. The State of the World's Human Rights, London, Amnesty International.

Committee of the Regions (2019) White paper on multi-level governance, Doc. C 211/01.

Global Preparedness Monitoring Board - GPMB (2019) A world at risk: Annual report on global preparedness for health emergencies, Geneva, World Health Organization.

J. Maritain (1952) Introduzione, in AA.VV., Dei diritti dell'uomo. Testi raccolti dall'UNESCO, Milano, Edizioni di Comunità, pp. 11-23.

A. Papisca (1994) *Dallo Stato confinario allo Stato sostenibile*, in "Democrazia e Diritto", n. 3-4, pp. 273-307.

A. Papisca (2011) Il diritto della dignità umana. Riflessioni sulla globalizzazione dei diritti umani, Venezia, Marsilio.

A. Papisca (2013) Cuius Europa, Eius Civitas: Towards a Uniform European Law on Citizenship, in "Pace Diritti umani – Peace human rights", n. 1, pp. 7-16.

A. Papisca (2018) Dichiarazione universale dei diritti umani commentata da Antonio Papisca, Roma, Castelveccchi.

A. Sen (2004) Elements of a Theory of Human Rights, in "Philosophy and Public Affairs", 32, 4, Fall 2004.

F.M. Snowden (2019) Epidemics and society: From the Black Death to the Present, Yale University Press.

UNDP (1994) Human Development Report, New York, Oxford University Press.

Commission on Human Security (2003) Human Security Now, New York, United Nations.

www.unipd.it
